



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 24.10.2018 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del Direttore di Gara sig. TIGRI Angelo, referto relativo alla Gara "Coppa dei Campioni - Coppa Trapani" svoltatasi presso il CSB New Games & Billiards di Castelvetro (TP) dal 15 al 21 ottobre 2018;
- nel predetto referto si segnalava un comportamento scorretto da parte del giocatore CUCCIA Daniele che veniva dettagliatamente indicato in apposita relazione ove si riferiva che "[omissis] lo stesso atleta [omissis] con toni poco educati cominciava a gridare dicendo quanto segue: "siamo sempre alle solite, ogni gara vi fregate € 30,00 di iscrizione e poi a noi giocatori ci congedate facendoci sempre l'elemosina" [omissis] "non me ne frega un cazzo di cosa ha scritto quel minchia di Nicola Agosta (il Delegato Provinciale) so soltanto che ho speso € 20,00 di carburante per venire 2 volte a Castelvetro, € 30,00 di iscrizione e € 30,00 ho rimborsato al giocatore che ha perso la finale di batteria con me, e ancora devo andare a mangiare" [omissis] consegnandogli la busta con il rimborso spese e la

coppa del 15° classificato, che lo stesso non prendeva e lasciava sul banco della direzione Gara dicendo “questa porcata (riferendosi alla coppa” infilatelvela nel...” [omissis] dopo circa mezz’ora dalla discussione arriva in sala il sig. Scirè Vincenzo, che richiama la mia attenzione all’esterno della sala e uscendo mi fa notare che a circa 5 metri dall’ingresso del CSB, vicino a dei sacchetti di spazzatura c’era una coppa abbandonata per terra, ed era la coppa che aveva portato via il sig. Cuccia Daniele [omissis]”

- il direttore di Gara faceva la fotografia alla coppa abbandonata che allegava al suo esposto.

Considerato che:

- l’art. 84, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che “*Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, se istituiti, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle relative: a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; [omissis] d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara*”;
- l’art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibus prevede che “*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale*”;
- l’art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “*[omissis] della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla*



specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico";

- gli atteggiamenti denunciati sono disciplinati dagli artt. 1 - 32 - 33 del vigente Regolamento di Giustizia;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative ai fatti accaduti nella Gara "Coppa dei Campioni – Coppa Trapani" svoltatasi presso il CSB New Games & Billiards di Castelvetro (TP) dal 15 al 21 ottobre 2018 sono pacifici oltre che documentati.

Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal giocatore CUCCIA Daniele deve essere sottoposto a censura, poiché non è tollerabile sentir proferire offese all'indirizzo degli organizzatori di una manifestazione sportiva che con enormi spese e sacrificio di tempo, organizzano gli incontri e sono la linfa vitale dell'attività della Federazione.

Il gesto, inoltre, di disprezzo e di offesa nei confronti dei predetti e della FIBiS evidenziato con l'abbandono della coppa vinta vicino ai sacchi della spazzatura, denotano una antisportività oltre che una offensività nel gesto che deve essere punito severamente, disconstandosi da quelli che sono i minimi edittali previsti nel caso in esame

Fatti gravi ed assolutamente da rimproverare e punire i comportamenti tenuti dall'atleta CUCCIA Daniele durante ed al termine della competizione sportiva anche perché avvenuti alla presenza di molto pubblico e nei confronti degli organizzatori della manifestazione e della FIBiS stessa. Non è pensabile che un giocatore si comporti in modo non consono ai regolamenti ed alla buona educazione.



Tutti i fatti suddetti denotano poca professionalità e sportività da parte dei giocatori nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, i giocatori succitati hanno contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]*".

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 32 - 33 - 42 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore CUCCIA Daniele al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato CUCCIA Daniele la

sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta CUCCIA Daniele nella competizione in cui si è verificato il fatto



denunciato.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta CUCCIA Daniele di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato CUCCIA Daniele ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 26 ottobre 2018

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

